

GOVERNO MILITARE ALLEATO

ZONA BRITANNICO - AMERICANA

TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE

GAZZETTA UFFICIALE

VOLUME VII

N. 20 - 21 luglio 1954

**Publicata dal G. M. A. I. L. T. con l'autorizzazione del Comandante
le Forze Britannico - Americane, Territorio Libero di Trieste**

GAZZETTA UFFICIALE DEL G. M. A.

PUBBLICAZIONE: il 1º, l' 11 ed il 21 di ogni mese.

(Nel mese di gennaio solamente l' 11 ed il 21, mentre nel mese di dicembre viene pubblicato un numero anche il 31).

Edizione „bis“ (Inserzioni civili) il 1º ed il 15 di ogni mese.

PREZZO: un fascicolo L. 60.

VENDITA: Presidenza di Zona, Economato, Palazzo della Prefettura p. II, stanza 60, giornalmente dalle ore 10 alle ore 12.

ABBONAMENTO: solamente semestrale; si accetta presso la Direzione degli Affari Legali, Palazzo dei Lavori Pubblici, via del Teatro Romano N° 17, stanza N° 10, pianoterra.

a) per le tre versioni della Gazzetta legate insieme L. 3.240

b) per una versione sola, sia inglese, sia italiana o slovena L. 1.080

c) per una copia dei numeri „bis“ (inserzioni civili) sia in italiano, sia in sloveno L. 720

Pagamento a mezzo vaglia postale o assegno bancario intestato a: „Gazzetta G.M.A., Prefettura di Trieste“.

INSERZIONI: devono essere redatte su carta da bollo da L. 200, o su carta uso bollo per quelle che per disposizioni di legge godono il privilegio dell'esenzione dalla tassa di bollo.

Prezzo delle inserzioni: L. 7 per ogni parola o cifra, esclusa la punteggiatura.

Pagamento a mezzo assegno bancario intestato: „Gazzetta G. M. A., Prefettura di Trieste“.

Presentazione inserzioni: Direzione degli Affari Legali del G.M.A., Palazzo dei Lavori Pubblici, via del Teatro Romano N° 17, pianoterra, stanza N° 10. Tel.: 83-33, 78-88, int. 76; giornalmente dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 17, esclusi i pomeriggi di mercoledì e sabato.

N. B. Le inserzioni devono essere presentate cinque giorni prima e quelle degli avvisi di convocazione d'assemblea tre giorni liberi prima della data di pubblicazione della Gazzetta.

Reclami o ricerche riguardanti le inserzioni devono sempre fare riferimento al numero dell'inserzione che corrisponde a quello della ricevuta rilasciata.

UFFICIO GAZZETTA: Sede del GMA, stanza N° 196. Telefono: 29701-29794 int. 110; giornalmente dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 17, esclusi i pomeriggi di mercoledì e sabato.

CORRISPONDENZA: Direzione degli Affari Legali, Ufficio Gazzetta, GMA, Trieste.

GOVERNO MILITARE ALLEATO

Zona Britannico - Americana - Territorio Libero di Trieste

Ordine N. 66

TIPI E CARATTERISTICHE DEGLI SFARINATI, DEL PANE E DELLA PASTA IMMESSI IN COMMERCIO

ATTESO che si ritiene opportuno disciplinare i tipi e le caratteristiche degli sfarinati, del pane e della pasta immessi in commercio nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane,

IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona,

ORDINO:

ARTICOLO I

Dalla data di entrata in vigore del presente Ordine gli sfarinati, il pane e la pasta, da chiunque prodotti per farne commercio, o comunque immessi in commercio, debbono rispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabiliti dai seguenti Articoli.

SFARINATI

ARTICOLO II

Gli sfarinati destinati al commercio possono essere prodotti soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

a) farine di grano tenero:

DENOMINAZIONE	Acqua massimo	Ceneri massimo	Caratteristiche su 100 parti sostanza secca	
			Cellulosa massimo	Glutine secco minimo
Tipo 00	14,5%	0,50	—	7
Tipo 0	14,5%	0,65	0,15	9
Tipo 1	14,5%	0,80	0,30	10
Tipo 2	14,5%	0,95	0,50	10

Nelle farine tipo 1 e tipo 2 le ceneri non possono contenere più dello 0,30% di parte insolubile in acido cloridrico.

È consentita la produzione di „graniti di grano tenero“ le cui caratteristiche corrispondano a quelle delle farine tipo 00 e tipo 0;

b) sfarinati e semolati di grano duro:

DENOMINAZIONE	Acqua massimo	Ceneri massimo	Caratteristiche su 100 parti di sostanza secca	
			Cellulosa massimo	Sostanze azotate minimo
Tipo 0	14,5%	0,85	0,45	11.—
Tipo 1	14,5%	1.—	0,60	11,5
Tipo 2	14,5%	1,20	0,90	12.—
Tipo 3	14,5%	1,90	1,15	12.—

PANE

ARTICOLO III

Il contenuto di acqua del pane, qualunque sia il tipo delle farine impiegate nella confezione del medesimo, è stabilito come appresso :

Pezzature sino a 60 grammi :	massimo	26%
Pezzature da 80 a 130 grammi :	massimo	28%
Pezzature da 150 a 250 grammi :	massimo	29%
Pezzature da 300 a 500 grammi :	massimo	32%
Pezzature da 600 a 1000 grammi :	massimo	35%
Pezzature oltre 1500 grammi :	massimo	40%

Per le pezzature di peso intermedio fra quelle sopra indicate il contenuto massimo di acqua è quello che risulta dalla interpolazione fra i due valori limite.

Il tipo e le caratteristiche analitiche del pane debbono identificarsi con quelli delle farine tipo 0, tipo 1 e tipo 2 di cui all'Articolo II.

Non è consentito l'impiego delle farine tipo 00 nella panificazione ; queste farine possono essere impiegate esclusivamente nella preparazione di prodotti dolciari e dietetici, dei grissini e dei tipi di pane previsti dagli articoli 12 e 13 del regolamento approvato con R. D. 23 giugno 1932, No. 904.

Non sono consentite miscele fra i diversi tipi di farine.

È tollerata una maggiorazione di 0,05 sul contenuto in ceneri delle farine impiegate nella produzione del pane.

ARTICOLO IV

È consentita la produzione e l'immissione in commercio della farina di grano tenero a resa integrale, per il relativo impiego nella confezione del pane. Tale farina deve essere contraddistinta con la denominazione di „farina integrale di grano tenero“ ed avere il contenuto di acqua e le caratteristiche analitiche in misura non eccedente i seguenti limiti :

acqua :	massimo 14,50% ;
ceneri :	massimo 1,80, riferito a 100 parti di sostanza secca ;
cellulosa :	massimo 1,80, riferito a 100 parti di sostanza secca.

Il pane prodotto con farina integrale di grano tenero deve essere denominato „pane integrale“.

È consentito l'impiego di farine di grano duro tipo 3, nella produzione del pane. Le caratteristiche analitiche di tale pane debbono identificarsi con quelle della farina di grano duro tipo 3.

PASTA.

ARTICOLO V

Le paste alimentari che vengono poste in commercio debbono avere le seguenti denominazioni, corrispondenti ai tipi di sfarinati e semolati impiegati nella loro fabbricazione, e debbono rispondere ai seguenti requisiti :

DENOMINAZIONE	Acqua massimo	Acidità in gradi massimo su 100 parti di sostanza secca
Tipo 0.....	12,5%	4
Tipo 1.....	12,5%	4
Tipo 2.....	12,5%	5

Le caratteristiche analitiche debbono essere contenute nei limiti massimi stabiliti dal presente Ordine per gli sfarinati di corrispondente tipo.

È consentita l'utilizzazione di sfarinati di grano duro tipo 3 nella fabbricazione di pasta alimentare, purchè le caratteristiche della pasta così prodotta, fermo restando quanto stabilito dal primo comma del presente Articolo per il contenuto di acqua ed il grado di acidità, non eccedano i limiti massimi stabiliti dall'Articolo II, lettera b), per gli sfarinati di grano duro tipo 2.

È vietato l'impiego di sfarinati di leguminose e di cereali diversi dal frumento nella fabbricazione della pasta alimentare.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO VI

Gli sfarinati debbono, all'uscita dal molino e sino al momento del loro impiego, essere contenuti in sacchi piombati o comunque sigillati, recanti un cartellino sul quale sia impresso il nome del molino produttore e del tipo dello sfarinato secondo la denominazione stabilita dai precedenti Articoli.

Gli imballaggi esterni, sacchi, casse o ceste, contenenti la pasta, debbono recare un cartellino sul quale sia impresso il nome del pastificio produttore, del tipo di pasta secondo la denominazione stabilita dall'Articolo V, del tipo e della qualità (sfarinati o semolato esclusivamente di grano duro o sfarinati esclusivamente di grano tenero o miscela di sfarinati di grano duro e di grano tenero) di sfarinati impiegati.

Per la pasta venduta, confezionata in pacchi fino al peso massimo di kg. 5, i pacchi stessi debbono essere chiusi a recare all'esterno le indicazioni di cui al precedente comma.

ARTICOLO VII

I tipi e le caratteristiche stabiliti dall'Articolo II non concernono gli sfarinati di provenienza estera, per i quali valgono le caratteristiche di origine.

ARTICOLO VIII

È abrogato l'Ordine No. 123 di data 22 giugno 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale No. 18 di data 1° luglio 1950, relativo ai tipi ed alle caratteristiche degli sfarinati, del pane e della pasta.

Le disposizioni contenute nella legge 17 marzo 1932, No. 368, nel regolamento approvato con R. D. 23 giugno 1932, No. 904, nella legge 22 giugno 1933, No. 874 e nell'Ordine No. 193 di data 24 dicembre 1951, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale No. 36 di data 31 dicembre 1951 e contenente norme per il prelevamento dei campioni e per l'analisi delle farine, del pane e della pasta alimentare rimangono in vigore in quanto compatibili con quelle del presente Ordine.

ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO IX

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TRIESTE, 12 luglio 1954.

F. C. LOUGH

Ten. Colonnello JAGC
Capo di Stato Maggiore
per **T. J. W. WINTERTON**
Maggior Generale
Comandante della Zona

Ref.: LD/A/54/52

Ordine N. 67

INCREMENTO EDILIZIO — NORME INTEGRATIVE AGLI ORDINI N. 26/1951 E 131/1951

ATTESO che si ritiene opportuno integrare gli Ordini N. 26, di data 7 febbraio 1951 e N. 131, di data 26 luglio 1951, contenenti disposizioni per l'incremento edilizio, nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane,

IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona,

ORDINO:

ARTICOLO I

I mutui concessi ai sensi dell'Articolo I dell'Ordine N. 26, di data 7 febbraio 1951 al fine di incrementare la costruzione di case d'abitazione, entreranno in ammortamento il primo maggio o rispettivamente il primo novembre successivi alla data dell'ultimazione della costruzione e dopo avvenuto il pagamento della rata di saldo a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

ARTICOLO II

Qualora siano trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che sia stato effettuato l'accertamento di cui all'Articolo precedente, l'ammortamento del mutuo dovrà ugualmente avere inizio in via provvisoria nella misura contrattualmente stabilita, e colle decorrenze di cui all'Articolo I, salvo conguaglio, sulla base delle definitive risultanze dell'accertamento e tenuto conto degli interessi eventualmente versati in eccedenza.

La data di ultimazione dei lavori è accertata dalla Segreteria tecnica del Fondo per l'incremento edilizio, che, all'atto della liquidazione dell'ultimo stato di avanzamento, da effettuarsi in via posticipata, è tenuta a farla risultare con apposito verbale.

ARTICOLO III

Ove il mutuatario, invitato a produrre i documenti e gli elaborati richiesti per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, non vi ottemperi nei termini stabiliti dall'Amministrazione, si provvede di ufficio, a spese della parte inadempiente.

ARTICOLO IV

Salvo circostanze speciali, da valutare caso per caso, la vigilanza sulle costruzioni da parte dell'Amministrazione si effettua, in occasione dell'accertamento degli stati d'avanzamento presentati dagli interessati per la riscossione delle rate di mutuo. La vigilanza ha per fine di garantire che le opere in costruzione corrispondano a quelle approvate e che siano osservate le buone norme di costruzione.

La vigilanza di cui sopra non implica alcuna interferenza dell'Amministrazione nei rapporti tra mutuatari ed imprese costruttrici.

ARTICOLO V

Il certificato di accertamento della regolare esecuzione dei lavori è un atto meramente tecnico senza riferimento alla condotta amministrativa dei lavori ed ai rapporti con le imprese costruttrici. Esso deve accertare la rispondenza dell'opera eseguita con quella approvata e la

osservanza di tutte le prescrizioni tecniche atte a garantire l'esecuzione dell'opera in perfetta regola d'arte.

Al sopraluogo in occasione di tale accertamento devono essere invitati la Segreteria tecnica del Fondo per l'incremento edilizio ed il mutuatario.

Gli incaricati di accertare la regolare esecuzione dei lavori sono nominati dal Capo del Dipartimento dei Lavori e Servizi Pubblici su proposta dell'Ispettore Generale del Genio Civile e dell'U.S.V.S.

ARTICOLO VI

Sezione 1. — Gli onorari spettanti agli ingegneri od architetti per lo svolgimento delle operazioni di cui al precedente Articolo sono a carico dei singoli mutuatari e non devono eccedere gli importi risultanti dall'applicazione delle percentuali della Tabella C, colonna a, annessa alla tariffa professionale approvata con l'Ordine N. 158 di data 26 giugno 1949 con la riduzione linearmente variabile dal 50% al 70% come indicato nella Tabella allegata al presente Ordine.

In aggiunta a tali onorari devono essere rimborsate al professionista, previa regolare documentazione, le spese di viaggio (per i soli sopraluoghi fuori del centro abitato di Trieste), nella misura prevista dalla tariffa professionale approvata con l'Ordine N. 158 di data 26 giugno 1949, e le spese di copiatura in base alle tariffe normali del Genio Civile, esclusi i compensi per rimborsi di vacanze.

Sezione 2. — Per provvedere al pagamento degli onorari e delle spese di cui alla Sezione precedente i mutuatari devono, su invito della Segreteria tecnica del Fondo per l'incremento edilizio, effettuare un deposito, commisurato all'ammontare presunto degli onorari e spese, sulla contabilità speciale del Genio Civile il quale, successivamente, provvederà a dare rendiconto alle parti interessate ed all'eventuale conguaglio.

Qualora i mutuatari invitati ad effettuare il deposito di cui sopra non ottemperino alla richiesta, il Dipartimento dei Lavori e Servizi Pubblici provvede al pagamento per conto degli interessati mediante prelevamento della somma necessaria sulla rata di saldo del mutuo dovuta agli stessi.

Qualora ciò non fosse possibile detta somma sarà anticipata dal Fondo per l'incremento edilizio ed al recupero si provvederà mediante esecuzione coattiva a carico del debitore, con l'applicazione della speciale procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette.

ARTICOLO VII

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e le disposizioni di cui all'Articolo VI hanno effetto dal 1° agosto 1953.

TRIESTE, 15 luglio 1954.

F. C. LOUGH
Ten. Colonnello JAGC
Capo di Stato Maggiore
per **T. J. W. WINTERTON**
Maggior Generale
Comandante della Zona

Ref.: LD/A/54/42

TABELLA DELLE DECURTAZIONI DIFFERENZIALI

No. alloggi	percentuale di riduzione	No. alloggi	percentuale di riduzione
1	— 50	22	— 60,5
2	— 50,5	23	— 61
3	— 51	24	— 61,5
4	— 51,5	25	— 62
5	— 52	26	— 62,5
6	— 52,5	27	— 63
7	— 53	28	— 63,5
8	— 53,5	29	— 64
9	— 54	30	— 64,5
10	— 54,5	31	— 65
11	— 55	32	— 65,5
12	— 55,5	33	— 66
13	— 56	34	— 66,5
14	— 56,5	35	— 67
15	— 57	36	— 67,5
16	— 57,5	37	— 68
17	— 58	38	— 68,5
18	— 58,5	39	— 69
19	— 59	40	— 69,5
20	— 59,5	41	— 70
21	— 60		

Ordine N. 68

VARIANTI AD ALCUNE TABELLE IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO VIII DELL' ORDINE N. 135 DI DATA 10 LUGLIO 1950, RECANTI MODIFICAZIONI ALL' ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI IN AGRICOLTURA

ATTESO che si ritiene necessario apportare varianti alle tabelle dal N. 17 al N. 28 e N. 41 in relazione all' Articolo VIII dell' Ordine N. 135, di data 10 luglio 1950, recanti modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane,

IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggiore Generale, Comandante della Zona,

ORDINO :**ARTICOLO I**

Sezione I. — Sono approvate, ai sensi dell'art. 49 del R.D. 17 agosto 1935, N. 1765, le tabelle dal N. 17 al N. 28 per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e N. 41 per quelle a favore dei superstiti in sostituzione di quelle approvate con D. M. 16 febbraio 1938,

e modificato con D.M. 31 luglio 1942, in relazione ed ai soli fini dell'Articolo VIII dell' Ordine N. 135, di data 10 luglio 1950, recante modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura.

Sezione 2. — Le tabelle dal N. 17 al N. 28 e N. 41 di cui alla precedente Sezione sono allegate al presente Ordine rispettivamente quali „Allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N“ ed „Allegato O“ e sono depositate presso la Direzione degli Affari Legali del Governo Militare Alleato.

Copie di tali allegati sono inoltre depositate presso i Dipartimenti dell'Assistenza Sociale e del Lavoro del Governo Militare Alleato e presso l' Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ove potranno essere liberamente esaminate da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TRIESTE, 16 luglio 1954.

F. C. LOUGH

Ten. Colonnello JAGC

Capo di Stato Maggiore

per **T. J. W. WINTERTON**

Maggior Generale

Comandante della Zona

Ref.: LD/A/54/60

Ordine N. 69

RIPARTIZIONE DI FONDI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI DI PATRONATO

ATTESO CHE si ritiene opportuno procedere, in conformità all' Articolo VIII, Sezione 2, dell' Ordine n. 77, di data 27 dicembre 1947, alla ripartizione di fondi per il finanziamento degli uffici di patronato per l'anno 1953,

ATTESO CHE partecipanti alla ripartizione dei fondi in questione per l'anno 1953 sono l' Ufficio Confederale Assistenza e Previdenza della Camera Confederale del Lavoro e il Patronato A.C.L.I.,

ATTESO CHE gli anzidetti Uffici hanno fornito le documentazioni previste dall'Articolo VIII, Sezione 3, del citato Ordine n. 77, per l'anno 1953,

IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona,

ORDINO:

ARTICOLO I

Sezione 1. — All' Ufficio Confederale Assistenza e Previdenza della Camera Confederale del Lavoro viene assegnato l' importo di Lire 11.004.673.— per il finanziamento della sua attività compiuta dal 1° gennaio al 31 dicembre 1953.

Sezione 2. — Al Patronato A.C.L.I. viene assegnato l' importo di Lire 6.464.132.— per il finanziamento della sua attività compiuta dal 1° gennaio al 31 dicembre 1953.

ARTICOLO II

Le somme di cui al precedente Articolo saranno prelevate dall'apposito conto intestato al Dipartimento del Lavoro presso la Banca d'Italia — Sezione tesoreria provinciale — in conformità all'Ordine n. 77, di data 27 dicembre 1947, come modificato dall'Ordine n. 80, di data 14 aprile 1949.

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TRIESTE, 16 luglio 1954.

F. C. LOUGH
Ten. Colonnello JAGC
Capo di Stato Maggiore
per **T. J. W. WINTERTON**
Maggior Generale
Comandante della Zona

Ref.: LD/A/54/80

Ordine Amministrativo N. 38

CONFERIMENTO DI FUNZIONI GIURISDIZIONALI AD Uditore GIUDIZIARIO

RITENUTO che con l'Ordine Amministrativo No. 6 del 9 febbraio 1954 l'Uditore giudiziario Dott. Sergio SERBO è stato destinato alla Pretura di Trieste per compiere il prescritto tirocinio giudiziario,

RITENUTO che appare opportuno nell'interesse del servizio degli Uffici giudiziari conferirgli anticipatamente le funzioni giudiziarie,

SU proposta del Primo Presidente della Corte d'Appello e del Procuratore Generale di Stato di Trieste,

IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona,

ORDINO:

1. — Il Dott. Sergio SERBO è temporaneamente ed anticipatamente incaricato di funzioni giurisdizionali ed è destinato al Tribunale di Trieste in qualità di giudice.

2. — Quest'Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 13 luglio 1954.

F. C. LOUGH
Ten. Colonnello JAGC
Capo di Stato Maggiore
per **T. J. W. WINTERTON**
Maggior Generale
Comandante della Zona

Reg.: LD/B/54/39

Ordine Amministrativo N. 39

SOSTITUZIONE DI ALCUNI MEMBRI DELLA COMMISSIONE SPECIALE TECNICO-SANITARIA PER LA COSTRUZIONE DELL' OSPEDALE SANATORIALE ANTITUBERCOLARE DELL' ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ATTESO che si ritiene necessario provvedere alla sostituzione di alcuni membri della Commissione speciale tecnico-sanitaria per la costruzione a Trieste dell' Ospedale Sanatoriale Antitubercolare dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale costituita con l' Ordine Amministrativo N. 13, di data 21 febbraio 1952, nonchè alla nomina di un nuovo membro della Commissione stessa,

IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggiore Generale, Comandante della Zona,

ORDINO:

1. — Il dott. Luigi NUZZOLILLO, Medico provinciale, è nominato membro della Commissione speciale tecnico-sanitaria per la costruzione dell' Ospedale Sanatoriale Antitubercolare dell' I.N.P.S., in sostituzione del dott. Valentino Graziadei, collocato a riposo per limite di età.
2. — Il dott. Oreste ZUMIN, Direttore Sanitario del Consorzio Provinciale Antitubercolare, è nominato membro della Commissione speciale di cui sopra, in sostituzione del dott. Renato Semizzi, deceduto.
3. — Il dott. ing. Carlo SCLABI, Ingegnere capo dell' Ufficio del Genio Civile, è nominato membro della Commissione speciale di cui sopra, in sostituzione dell' ing. Massimo Levi, non più residente nella Zona britannico-americana del Territorio Libero di Trieste.
4. — E' chiamato inoltre a far parte della Commissione speciale di cui sopra, in qualità di membro, il dott. ing. Umberto LA IACONA, Ingegnere capo della Provincia.
5. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 16 luglio 1954.

F. C. LOUGH
Ten. Colonnello JAGC
Capo di Stato Maggiore
per **T. J. W. WINTERTON**
Maggiore Generale
Comandante della Zona

Ref.: LD/B/54/41

I N D I C E

Ordine	Pag.
No. 66 Tipi e caratteristiche degli sfarinati, del pane e della pasta immessi in commercio	217
No. 67 Incremento edilizio — Norme integrative agli Ordini N. 26/1951 e 131/1951	220
No. 68 Varianti ad alcune tabelle in relazione all'Articolo VIII dell' Ordine N. 135 di data 10 luglio 1950, recanti modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura	222
No. 69 Ripartizione per il finanziamento degli uffici di patronato	223
 Ordine Amministrativo	
No. 38 Conferimento di funzioni giurisdizionali ad uditore giudiziario.....	224
No. 39 Sostituzione di alcuni membri della Commissione speciale tecnico-sanitaria per la costruzione dell'ospedale sanatoriale antitubercolare dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale	225